

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinuncia al ricorso - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30253 del 30/12/2011

Procedimento ex art. 380-ter cod. proc. civ. - Rinuncia al ricorso - Ammissibilità - Termine finale di proposizione.

A seguito delle modifiche introdotte nel processo di cassazione dal d.lgs. n. 40 del 2006 e dell'introduzione dell'art. 380-ter cod. proc. civ. quale forma di decisione camerale sulle conclusioni formulate dal P.M., il riferimento dell'art. 390, primo comma, cod. proc. civ. come momento ultimo dell'ammissibilità della rinuncia al ricorso per cassazione (o al regolamento di competenza o a quello di giurisdizione), deve essere individuato in quello relativo alla notifica delle conclusioni del P.M. e del decreto di fissazione dell'adunanza della Corte, di cui al secondo comma della detta norma.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30253 del 30/12/2011